Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 9**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 gennaio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1949, n. 993.

Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci.

Tale nuova tariffa dovrà corrispondere alle esigenze dei consumi, alle necessità della produzione e del lavoro nazionali e tenere anche conto dei progressi tecnici conseguiti nel campo della produzione mondiale.

Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attività produttiva.

Art. 2.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo è inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

Art. 3.

E' costituita una Commissione parlamentare composta di venti senatori e di venti deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzione di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa, ai criteri di sospensione o di graduale applicazione di essa ai sensi e nei termini dell'articolo precedente, ed alle trattative per accordi multilaterali in materia tariffaria.

Art. 4.

Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione anzidetta.

A capo di tale segreteria sarà chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze di grado 5°, che sarà all'uopo collocato nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per il funzionamento della segreteria la Commissione può avvalersi dell'opera di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con la modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, del previsto importo di quattro milioni sarà fatto fronte con una corrispondente diminuzione dello stanzionamento del capitolo 205, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente « costruzione di caselli doganali, ecc. ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — BERTONE — SEGNI — PELLA — VANONI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 994.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, numero 393; 22 ottobre 1946, n. 423 e 20 luglio 1948, n. 1116;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Sono istituite presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania le seguenti scuole di specializzazione « malattie dell'apparato cardiovascolare », « ostetricia e ginecologia » « oculistica » « chirurgia generale ».

Dopo l'art. 98 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 99.

Sono istituite, presso la Facoltà di medicina e chirurgia, le seguenti Scuole di specializzazione:

1. Malattie dell'apparato cardio-vascolare;
2. Ostetricia e ginecologia;
3. Oculistica;
4. Chirurgia generale.

Art. 100.

Alle Scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

La domanda di ammissione ad una scuola, diretta al rettore, dovrà essere corredata del diploma di maturità classica, o scientifica, del diploma originale di laurea, del certificato di carriera scolastica, del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo con le relative votazioni e di tutti quei titoli che l'aspirante ritenga di presentare.

Art. 101.

Le domande sono rimesse dal rettore al direttore della Scuola il quale, dopo aver valutato comparativamente le carriere scolastiche e gli altri aventuali titoli, procede alla graduatoria degli aspiranti che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della Facoltà.

Art. 102.

Per ciascuna Scuola di specializzazione è stabilito il numero massimo di allievi che vi possono essere accolti.

Art. 103.

Tutte le questioni che riguardano il funzionamento delle scuole di specializzazione comprese quelle concernenti la carriera scolastica degli allievi, sono deferite all'esame della Facoltà di medicina e chirurgia ed alla decisione del rettore.

Art. 104.

La vigilanza sul funzionamento della Scuola compete al preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore di ogni Scuola dovrà vigilare sulla frequenza, l'attività e la disciplina degli allievi, controllando l'osservanza degli orari delle lezioni, delle esercitazioni e dei turni di servizio interno.

Art. 105.

La direzione delle Scuole di specializzazione è normalmente affidata al professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento che forma oggetto della specializzazione. Ove ciò non sia possibile, il rettore, su proposta della Facoltà, la affida ad un professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso fra quelli impartiti nella Scuola stessa.

Art. 106.

Gli insegnamenti delle materie che sono nel programma della scuola, sono affidati, per incarico, a professori titolari, a liberi docenti o a persona di riconosciuta competenza, con deliberazione della Facoltà.

Art. 107.

A quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale, documentino il possesso di titoli comprovanti speciale preparazione tecnica e culturale, possono essere consentite, con motivata deliberazione della Facoltà, abbreviazioni di corso, non superiori ad un terzo degli anni prescritti per ogni ramo di specializzazione.

Chi ottiene l'abbreviazione del corso è tenuto inoltre a sostenere e superare gli esami speciali che siano eventualmente previsti per gli anni di corso dai quali è stato dispensato e a pagare le relative tasse.

Con tali ammissioni non può essere in ogni caso superato il numero degli allievi assegnati alla Scuola.

Art. 108.

Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti per ciascuna Scuola. Essi non potranno, sotto pena di esclusione dall'esame di diploma, tenere altre occupazioni, anche di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la Scuola.

La frequenza ai corsi, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio è obbligatoria e deve essere attestata dai singoli insegnanti su uno speciale libretto sul quale il direttore della Scuola dovrà apporre il visto per la validità di ciascun anno di corso. L'iscritto che non abbia soddisfatto in tutto o in parte agli obblighi suddetti non viene ammesso all'anno successivo.

Art. 109.

La sorveglianza sugli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della Scuola.

Art. 110.

Agli allievi più meritevoli il rettore può conferire, su proposta del direttore della Scuola, e col parere favorevole della Facoltà, le funzioni e la qualifica di assistente o di aiuto volontario.

Art. 111.

Gli insegnamenti e le esercitazioni delle scuole di specializzazione sono tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 112.

Gli insegnamenti possono avere, oltrechè carattere di lezioni cattedratiche, quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 113.

Il programma di ogni Scuola viene compilato ogni anno dal direttore della scuola e deve essere approvato dalla Facoltà, così pure gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazioni, dopo essere stati concordati dal direttore della scuola con gli altri insegnanti.

Art. 114.

I corsi di insegnamento si uniformano al calendario dell'Università; per quanto riguarda, invece, le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività delle Scuole si estende all'intero anno solare.

Art. 115.

Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso e si svolgono per singole discipline.

Le Commissioni relative vengono nominate dal direttore della Scuola e gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle Facoltà universitarie.

Art. 116.

Per le materie a corso pluriennale l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del corso.

Art. 117

Gli esami di diploma consistono nelle discussione di una dissertazione originale scritta e di prove pratiche stabilite dalla Commissione, e si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di laurea delle Facoltà universitarie.

Art. 118.

La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore. Essa è composta di cinque membri di cui uno è il direttore della scuola, due sono scelti dal rettore fra i professori titolari, emeriti e onorari della disciplina o di discipline affini alla specializzazione; uno è scelto in una terna proposta dall'Ordine dei medici, tratta fra primari ospedalieri o sanitari di riconosciuta dottrina e capacità nella materia; uno scelto tra i liberi docenti della disciplina o di disciplina affine alla specializzazione designata dalla Facoltà.

Art. 119.

Di ogni Commissione esaminatrice presidente è il direttore della scuola.

Il rettore designa chi deve sostituirlo in caso di impedimento o di assenza e nomina due supplenti, di cui uno può essere scelto fra i liberi docenti.

Art. 120.

Non possono far parte della Commissione esaminatrice persone che siano fra loro o con alcuno dei candidati parenti o affini sino al quarto grado incluso.

Art. 121.

Tutti gli atti e documenti relativi agli esami di specializzazione sono conservati dalla Segreteria della Università, che con la procedura normale rilascia i certificati che siano richiesti dagli interessati.

Art. 122.

In base ai risultati degli esami di diploma, il rettore dispone la compilazione dei diplomi di specialista, che dovranno essere muniti della sua firma, di quella del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltrechè del timbro a secco dell'Università.

Art. 123.

Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi delle Scuole di specializzazione valgono, in quanto applicabili, e per quanto non prescritto dal presente ordinamento le disposizioni del Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 124.

Le tasse e sopratasse sono ragguagliate a quelle stabilite per il corso di laurea in medicina e chirurgia, mentre i contributi clinici e di laboratorio sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Università, udita la Facoltà di medicina e chirurgia.

Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla Cassa dell'Università.

La tassa diploma in L. 800 va versata all'Erario.

Art. 125.

Le disposizioni vigenti relative all'esonero dalle tasse, sopratasse e contributi a qualsiasi titolo, non si applicano agli iscritti alle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato cardio-vascolare.

Art. 126.

Il corso di studi della scuola di *specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare* ha la durata di tre anni.

La Scuola non può accogliere più di otto iscritti per ciascun anno di corso.

Art. 127.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Anatomia clinica dell'apparto cardio-vascolare;
2. Fisiopatologia del circolo (triennale);
3. Batteriologia;
4. Patologia speciale (biennale);
5. Clinica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare (triennale),
6. Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
7. Elettro cardiografia e metodi grafici;
8. Malattie dell'apparato cardio-vascolare dal punto di vista medico-legale, infortunistico e assicurativo;
9. Radiologia speciale;
10. Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Art. 128.

Il corso di studi della Scuola di *specializzazione in ostetricia e ginecologia* ha la durata di quattro anni.

La Scuola non può accogliere più di cinque iscritti per ciascun anno di corso.

Art. 129.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Anatomia ed embriologia dell'apparato urogenitale femminile;
2. Fisiologia ostetrico-ginecologica;
3. Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza;
4. Patologia ostetrica e ginecologia (biennale);
5. Semeiotica ostetrica e ginecologica (biennale);
6. Puericoltura pre e postnatale;
7. Venereologia;
8. Medicina legale in rapporto all'ostetricia;
9. Clinica ostetrica e ginecologica (triennale);
10. Terapia ostetrica e ginecologia (biennale);
11. Chirurgia addominale;
12. Urologia ostetrica e ginecologica;
13. Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica;
14. Anatomia ed istologia patologica (triennale);
15. Esercitazioni di chimica;
16. Esercitazioni di microbiologia;
17. Esercitazioni di sierologia.

Scuola di specializzazione in oculistica.

Art. 130.

Il corso di studi della Scuola di specializzazione in oculistica ha la durata di tre anni.

La Scuola non può accogliere più di quattro allievi per ciascun anno di corso.

Art. 131.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Embriologia ed anatomia dell'occhio ed annessi;
2. Fisiologia dell'occhio ed annessi. Ottica fisiologica e vizio di rifrazione;
3. Semeiotica oculare-tecnica oftalmoscopia;
4. Patologia e clinica oculistica (biennale);
5. Terapia medica e chirurgia e profilassi delle malattie oculari;
6. Patologia oculare in rapporto alla patologia generale;
7. Oftalmologia esotica;
8. Medicina legale ed infortunistica oftalmica;
9. Neuropatologia oculare;
10. Patologia oculare in rapporto alla oto-rinologia;
11. Radiologia e radioterapia nelle loro applicazioni oftalmiche;
12. Tecnica operativa;
13. Esercitazioni di istologia patologica oculare;
14. Esercitazioni di microbiologia oculare;
15. Esercitazioni di sierologia nei rapporti oculari;
16. Esercitazioni di chimica biologica nei rapporti oculari.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Art. 132.

Il corso di studi della Scuola di specializzazione in chirurgia generale è di cinque anni.

La Scuola non può accogliere più di cinque allievi per ciascun anno di corso.

Art. 133.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Clinica chirurgica (quinquennale);
2. Patologia chirurgica (biennale);
3. Semeiotica chirurgica;
4. Anatomia chirurgica;
5. Anestesiologia;
6. Traumatologia;
7. Radiologia applicata alla chirurgia;
8. Anatomia patologica;
9. Chirurgia infantile;
10. Urologia;
11. Chirurgia d'urgenza;
12. Ginecologia;
13. Otorinolaringoiatria;
14. Neurochirurgia;
15. Ortopedia;
16. Tecnica chirurgica;
17. Chirurgia toracica;
18. Chirurgia cranica;
19. Medicina legale in rapporto alla chirurgia;
20. Esercitazioni di chimica biologica;
21. Esercitazioni di batteriologia e sierologia.

Art. 134.

Le spese relative al funzionamento delle predette Scuole saranno a carico del bilancio ordinario della Università di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 26 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza di Gentile Angelina, Vincenzo, Enrico, Assunta fratelli e sorelle fu Gaetano, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Gentile Vincenzo per 10/16 ed Enrico per 5/16, fratelli di Gaetano; Gentile Gaetano fu Vitangelo per 1/16 proprietari e Gentile Gaetano suddetto usufruttuario in parte, livellari al comune di Castelvolturno, partita 302, foglio di mappa 32, particelle 113 e 114, per la superficie complessiva di Ha. 0.84.89 e con l'imponibile di L. 58,81.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella » e con la sua diramazione; con le proprietà De Filippo Giuseppe fu Francesco; Toscano Antonio fu Ferdinando, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 237. — GIORDANO

(103)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 29 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Boccone Luca ed Alessandro fu Ferdinando e Boccone Amalia, Ersilia ed Elisabetta fu Luigi, proprietari e D'Isa Giulia fu Raffaele, usufruttuaria in parte, livellari al comune di Castelvolturno, partita 85, foglio di mappa 32, particella 163, per la superficie di Ha. 0.79.61 e con l'imponibile di L. 151,26.

Il fondo confina con la diramazione della strada vicinale « Seponi con Casella », col diversivo delle « Colmate », con le proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, Montesano Giovanni ed altri, salvo se altri,

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 16.000 (sedicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 304. — GIORDANO

(105)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal sig. Colombo Domenico avverso il provvedimento 17 novembre 1948 relativo alla risoluzione del contratto d'impiego, adottato dall'Ente economico della zootecnia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto dal sig. Domenico Colombo avverso la ministeriale 17 novembre 1948, con la quale veniva rigettato un ricorso gerarchico dell'istante contro il provvedimento del 14 aprile 1948 dell'Ente economico della zootecnia relativo alla risoluzione del contratto d'impiego;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, che istituiva gli Enti economici dell'agricoltura e il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che ne ha determinato la soppressione;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 21 luglio 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni s'intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto dal sig. Domenico Colombo avverso il provvedimento ministeriale 17 novembre 1948 è respinto.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 34, foglio n. 56. — GIORDANO

(22)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal rag. Tarli Ermanno avverso la mancata applicazione nei suoi confronti del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto dal rag. Tarli Ermanno avverso l'Ente economico della zootecnia e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, i quali avrebbero rifiutato la sua riammissione in servizio, reclamata a' termini del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, contenente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, relativo all'istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed alla soppressione degli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere, emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 21 luglio 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto dal rag. Tarli Ermanno avverso la mancata applicazione nei suoi confronti del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, è respinto.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 34, foglio n. 353.

(13)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal sig. Paparella Francesco avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto dal sig. Paparella Francesco avverso il provvedimento 6 settembre 1947, con il quale l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ha disposto il suo licenziamento « ad nutum »;;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, relativo alla istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere, emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 21 luglio 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto dal sig. Paparella Francesco di Emanuele avverso il provvedimento 6 settembre 1947 dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura è respinto.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 34, foglio n. 354.

(12)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Esito dei ricorsi straordinari prodotti dal sig. Olivetti Paolo avverso le determinazioni in data 15 maggio 1946 e 5 gennaio 1949 adottate dall'Opera nazionale invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i ricorsi prodotti in via straordinaria dal signor Olivetti Paolo addì 2 novembre 1948 avverso la determinazione 15 maggio 1946 dell'Opera nazionale invalidi di guerra ed addì 5 gennaio 1949 avverso la determinazione 6 novembre 1948 dello stesso ente;

Visti gli atti della vertenza;

Ritenuta l'opportunità di riunire i due ricorsi;

Udito il parere espresso nell'adunanza generale 21 luglio 1949 dal Consiglio di Stato che viene allegato al presente decreto e le cui considerazioni qui si intendono integralmente trascritte;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e sue successive modificazioni ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con regio decreto 26 aprile 1942, n. 444;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il predetto ricorso 2 novembre 1948 è dichiarato irricevibile.

Il ricorso 5 gennaio 1949 è accolto nei termini di cui al succitato parere del Consiglio di Stato e per l'effetto l'impugnato provvedimento è annullato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1949
Registro Presidenza n. 31, foglio n. 277.

(5194)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Pisa, all'esercizio di Magazzini generali principali e succursali in detta Provincia, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la domanda del Consorzio agrario provinciale di Pisa per essere autorizzato ad istituire ed esercire Magazzini generali in detta Provincia;

Vista la deliberazione n. 200, in data 28 ottobre 1949, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale dei prezzi di Pisa, presa il 5 agosto 1949, con la quale vengono approvate le tariffe che saranno applicate dagli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario provinciale pisano;

Sentito il Comitato interprovinciale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Pisa è autorizzato a gestire, in regime di Magazzini generali, per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, i seguenti locali, siti in detta Provincia:

Pisa, via Aurelia, piazza d'Armi (stabilimento principale); Pontedera (via 24 Maggio); Saline di Volterra (silos sito sulla Strada statale n. 68); San Miniato Basso (via della Stazione).

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa e dal Comitato provinciale dei prezzi, con le deliberazioni rispettivamente del 28 ottobre e del 5 agosto 1949 di cui alle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Pisa è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 17 dicembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(57)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1949.

Costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, n. 16 e 4 giugno 1947, n. 406, sulla ricostituzione dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1950:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Blumenstihl Paolo, per la stanza di compensazione;

Bastianelli ing. Alfredo, Peroni Emilio, D'Amelio Mario e Campos Venuti Ruggero, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Vicario avv. Luigi Riccardo, per l'Istituto di emissione;

Bruti Igino, De Scalzi dott. G. Battista e Natali Tito, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Levi Broglio ing. Franco, per la stanza di compensazione;

Capietti dott. Pietro, Guida dott. Michele, Pullè Roberto e Strada Mario, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Paroli Lodovico, per l'Istituto di emissione;

Cavigioli dott. Francesco, Rovatti Armando e Tremolada ing. Giov. Maria, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Barra dott. Benedetto, per la stanza di compensazione;

Ceriana Amedeo, Marsaglia Eugenio, Ramella avvocato Umberto e Ruffini Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Vaccarino ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Brignone avv. Carlo, Fujani rag. Alfredo e Gerbino avv. Angelo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gualco rag. Adelio, per la stanza di compensazione;

Amaduzzi dott. Aurelio, Cangiani dott. Giovanni, Taragoni rag. Mario e Gnecco Giacomo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Riccardi Alessandro, Cerruti dott. Alessandro e De Ambrosys Stefano, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Starace Francesco, per la stanza di compensazione;

Jandoli prof. Raffaele, Lando dott. Arturo, Ruffo Casimiro e Grimaldi avv. Paolo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Ricciardi Lorenzo, per l'Istituto di emissione;

Schettino Alfredo, Ruggiano Fortunato e Maresca dott. Alfonso, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Cavaliere Giuseppe, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giannantoni prof. Giuseppe, Magni rag. Arminio e Vignoli rag. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Veronesi dott. Carlo, per l'Istituto di emissione;

Pietra dott. Angelo e Berti Francesco, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Artom avv. Eugenio, Milla rag. Luigi e Pastacaldi rag. Mario, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Nencioni rag. Tersilio, per l'Istituto di emissione;

Lami dott. Francesco e Chelli dott. Alberto, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Forti Francesco, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Dal Palù dott. Giuseppe e Gianna rag. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Lovato dott. Guido e Pomi Francesco, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

I funzionari, delegati dal Ministero del tesoro, presso le rispettive Borse valori, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, faranno parte della Deputazione della rispettiva Borsa valori, come membri senza voto deliberativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1949

Il Ministro: PELLA

(67)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1950.

Divieto di caccia agli uccelli acquatici nelle acque territoriali di Campione e nel ramo del lago di Lugano compreso tra il confine italo-svizzero di Gandria e Porlezza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Consolato generale italiano in Lugano, tendente ad ottenere il divieto di caccia agli uccelli acquatici di qualsiasi specie, nelle acque territoriali di Campione e nel ramo del lago di Lugano compreso tra il confine italo-svizzero di Gandria e Porlezza;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Fino a nuova disposizione, la caccia agli uccelli acquatici di qualsiasi specie, nelle acque territoriali di Campione e nel ramo del lago di Lugano compreso tra il confine italo-svizzero di Gandria e Porlezza, è vietata.

Il Comitato provinciale della caccia di Como provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1950

Il Ministro: SEGNI

(89)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1950.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di credito marinaro, società per azioni con sede in Genova, e messa in liquidazione dell'azienda medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 26 ottobre 1949, che disponeva, in applicazione dell'articolo 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca di credito marinaro, società per azioni con sede in Genova;

Viste le istanze del commissario straordinario della Banca di credito marinaro in data 17 novembre e 6 dicembre 1949, dirette ad ottenere la messa in liquidazione della Banca stessa, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'azienda predetta alla procedura di liquidazione prevista dalle disposizioni sopra citate;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di credito marinaro, società per azioni con sede in Genova, e la stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(119)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di credito marinaro, società per azioni con sede in Genova.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di credito marinaro, società per azioni con sede in Genova, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Dispone:

Il sig. prof. dott. Alberto Bosisio di Angelo è nominato commissario liquidatore della Banca di credito marinaro, società per azioni con sede in Genova, a norma dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, ed i signori avv. Francesco Contardo fu Costantino, prof. dott. comm. Francesco Cozzo fu Giuseppe e dott. Aldo Sartorio di Carlo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 67.

Il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 3°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(120)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 30 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 306, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria Imbaro (Chieti) di un mutuo di L. 727.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(108)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Raffaele Polispermi fu Rufo, nato a Montefalco (Perugia) il 24 giugno 1906, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito presso l'Università di Napoli nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(77)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 218 — Data: 1° ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Frosinone — Intestazione: Tammaro Nicola di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Daurizio Dino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2447 — Data: 14 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cavallari Augusto fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 16 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione: Munerati Maria fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 269 — Data: 13 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Cipriani Francesco fu Leone — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 559 — Data: 23 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Crocchi Ivo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Battiato Giovanni di Concetto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 22 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Murri Ubaldo fu Aniceto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 786 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Pozzoli Giulio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 86.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2510 — Data: 26 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Neri Dina fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 — Data: 22 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Frassineti Ubaldo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 178,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 373 — Data: 30 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Pistilli Renato fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906) — Rendita L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 1° agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Frezza Giuseppe fu Berardino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 721 — Data: 14 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Ghio Cesare fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 239.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1012 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Banca di Mondovì « C. G. Battaglia » — Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Rendita L. 420.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 11 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Nittolo Carmine di Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 25 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: De Salvo Saverio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 510.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 1° marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Ameruso Gemma in Amoroso — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1493 — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Piana Rodolfo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 dicembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(32)

Diffida per smarrimento di quietanze mod. I

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 19

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze mod. I, serie 4ª, n. 820178 e n. 820180 di L. 500 ognuna, rilasciate entrambi il 30 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Paisco-Loveno (Brescia), per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936), la prima di esse dovuta dalla ditta Pedretti Paolo fu Pietro secondo l'art. 3 ruolo terreni del Comune suddetto e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi a favore del signor Pe-

dretti Giovanni di Paolo; la seconda di esse dovuta dalla ditta Pedretti Paolo, Pietro, Ernesto, Giuseppe, Innocenta fu Pietro, secondo l'art. 4 del ruolo terreni del già citato Comune e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi a favore dei signori Pedretti Paolo e Innocenta fu Pietro.

A termine dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Tesoreria di Brescia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 24 dicembre 1949

(30) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 7

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 gennaio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145,25
» Firenze	624,50	145,25
» Genova	624,25	145 —
» Milano	624,70	145,20
» Napoli	624,50	144 —
» Roma	624,75	145,20
» Torino	624,75	145 —
» Trieste	624,68	145,20
» Venezia	—	—

Media dei titoli dell'11 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	77,80
Id. 3,50 % 1902	73,70
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	75,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % 1936	94 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	101,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	101,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	101 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,45
Id. 5 % convertiti 1951	101,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 11 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,72
1 franco svizzero	» 145,20

Nei bollettini nn. 4 e 5 del 5 e 9 gennaio 1950, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 4 e 6 di pari date, nella contrattazione cambi, la quotazione media del franco svizzero deve leggersi: pel giorno 5, L. 145,22 e pel giorno 9, L. 145,20, anzichè L. 145,25.

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 8

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 gennaio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145,25
» Firenze	624,50	145,25
» Genova	624,25	145,10
» Milano	624,70	145,20
» Napoli	624,75	144 —
» Roma	624,50	145,30
» Torino	—	—
» Trieste	624,70	145,20
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 12 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	77,85
Id. 3,50 % 1902	73,85
Id. 3 % lordo	47,70
Id. 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	75 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,925
Id. 5 % 1936	93,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	101,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,40
Id. 5 % convertiti 1951	101,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,60
1 franco svizzero	» 145,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Pesaro

Con decreto Ministeriale del 27 dicembre 1949, n. 3730, sono state approvate, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le modifiche e prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, alcune varianti al piano di ricostruzione di Pesaro, vistate in n. 2 planimetrie in iscala 1: 1000 e n. 8 planimetrie in iscala 1:2000.

Per l'esecuzione di detto piano di varianti resta fermo il termine fissato per il piano di ricostruzione originario, prorogato con decreto Ministeriale 4 marzo 1949, n. 713.

(101)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Esonero del prescritto periodo di servizio in prova di vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1948, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 306, con il quale fu approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo *C*) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1949, registro n. 22 Presidenza, foglio n. 296, con il quale venne provveduto, in seguito a rinuncia alla nomina di vincitrici del concorso predetto, a nominare vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova sedici candidate risultate idonee;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1949, registro n. 26 Presidenza, foglio n. 82, con il quale venne provveduto, in seguito a rinuncia alla nomina di vincitrici del concorso predetto, a nominare vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova altre diciannove candidate risultate idonee;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1949, registro n. 22 Presidenza, foglio n. 297, con il quale furono esonerate dal prestare il periodo di prova n. 129 vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali e nel quale fu omessa, per errore, la vice assistente sanitaria visitatrice Pitacco Albina;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1949, registro n. 22 Presidenza, foglio n. 298, con il quale furono esonerate dal prestare il periodo di prova altre tredici assistenti sanitarie visitatrici provinciali e nel quale fu omessa, per errore, la vice assistente sanitaria visitatrice Sordinelli Augusta;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, concernente l'esonero dal periodo di servizio di prova del personale risultato vincitore di concorso, qualora all'atto della nomina abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto;

Decreta

Le seguenti vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova che, all'atto della nomina, avevano esercitato, per oltre un anno, presso gli Uffici sanitari provinciali, dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, mansioni proprie del ruolo in cui sono state assunte, sono esonerate dal prestare il prescritto periodo di servizio in prova e sono, pertanto, nominate vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali, con riserva di anzianità:

1. Pitacco Albina
2. Sordinelli Augusta
3. Santoro Maria
4. Giulivi Maria
5. Arrighi Adriana
6. Tobia Maria
7. Trematore Olga
8. Morrone Filomena
9. Soletto Maria
10. Paolazzi Virginia Giovanna
11. D'Ascoli Maria Annina

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 10 novembre 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1949
Registro Presidenza n. 31, foglio n. 217. — FERRARI

(5203)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 17 marzo 1948, n. 20467.2/8146, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti;

Vista la nota del Prefetto di Rieti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Donato Consoli, docente in ostetricia, dimissionario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Donato Consoli è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti, il dott. Giorgio Frasca, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5189)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, di cui al decreto Ministeriale 13 giugno 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, che detta norme per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1949, n. 407732, che indice gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1949, n. 410929, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice di cui all'art. 8 del citato decreto Ministeriale 13 giugno 1949, n. 407732;

Considerato che il dott. Francesco Mesiano, incaricato delle funzioni di segretario della predetta Commissione, in data 1° novembre 1949 è passato a far parte del personale della Corte dei conti e che, pertanto, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ugo Paparelli, 1° segretario nella Direzione generale delle imposte dirette, è nominato segretario della Commissione di cui all'art. 8 del decreto Ministeriale 13 giugno 1949, n. 407732, in sostituzione del dott. Francesco Mesiano.

Al dott. Ugo Paparelli competono, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623, i gettoni di presenza nella misura di L. 125 a seduta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1949
Registro Finanze n. 19, foglio n. 8. — LESEN

(5162)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Forlì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Forlì, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso o siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari e delle Provincie e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'articolo 1-*sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851, (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato) ed abbiano il grado e la anzianità stabiliti dal successivo art. 1-*sub* 183, comma secondo e terzo della legge citata;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1-*sub* 174 e 183 comma quarto della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione di un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per gli analoghi concorsi già indetti negli anni 1947, 1948 e 1949, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(39)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di vice segretario in prova (gruppo A) nella Amministrazione centrale dell'esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1948, col quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito;

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:

Cannada-Bartoli dott. Luigi, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Membri:

Fornaciari dott. Bruno, consigliere di Stato;

Avolio dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti;

Rinaldi dott. Guido, direttore generale nell'Amministrazione centrale dell'esercito;

Nina prof. Luigi, rettore dell'Università di Macerata.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere dell'Amministrazione centrale dell'esercito Mangani dott. Giorgio.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa verrà corrisposto il gettone di presenza di lire centoventicinque, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1949
Registro Esercito n. 39, *foglio n.* 243

(5200)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria di merito del concorso a trentadue posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indetto con decreto Ministeriale 5 ottobre 1948.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;
Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1948, registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 257, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentadue posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a trentadue posti di vice segretario (11°-*A*) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indetto con decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, citato in narrativa:

1. Posteraro Gabriele . . . punti 17,928
2. D'Harmant Francois Antonio . . . » 17,905
3. Moffa Mario . . . » 17,607
4. Ferraro Enrico . . . » 17,477
5. Figliozzi Agostino . . . » 17,285
6. Armeni Amerigo . . . » 17,250
7. Ferrini Mario . . . » 16,657
8. Rossi Valerio . . . » 16,642
9. Borghi Aldo, ex combattente . . . » 16,547
10. Bochicchio Sergio, appartenente ad altra Amministrazione . . . » 16,477
11. Del Sordo Attilio . . . » 16,464
12. Romano Giuseppe . . . » 16,428
13. De Luca Lorenzo, ex combattente . . . » 15,977
14. Pistarà Carmela, appartenente ad altra Amministrazione . . . » 15,762
15. Ugga Umberto, ex combattente . . . » 15,750
16. Gambetta Renato . . . » 15,691
17. Borrelli Raffaele . . . » 15,535
18. Merola Mario, appartenente ad altra Amministrazione . . . » 15,500
19. Pizzolongo Luigi, appartenente ad altra Amministrazione . . . » 15,477
20. Orlandi Umberto, ex combattente . . . » 15,441
21. Poma Fernando, invalido di guerra . . . » 15,405
22. Diamare Salvatore, appartenente ad altra Amministrazione . . . » 15,370
23. Passacantilli Secondo, appartenente ad altra Amministrazione, ex combattente . . . » 15,071
24. Serra Piero, ex combattente . . . » 15,012
25. Morosi Ugo Antonio, appartenente ad altra Amministrazione . . . » 14,977
26. Buonopane Vincenzo, appartenente ad altra Amministrazione . . . » 14,834
27. Mauro Clorinda . . . » 14,714
28. Presti Manlio . . . » 14,678
29. Bartoli Elio . . . » 14,392
30. Sgambati Enrico, appartenente ad altra Amministrazione, ex combattente . . . » 14,035
31. Manna Ferdinando, invalido di guerra . . . » 13,928
32. Rinaldis Filippo, ex combattente . . . » 13,885
33. Pesci Fernando, ex combattente . . . » 13,857
34. Sciarretta Francesco Paolo, appartenente ad altra Amministrazione . . . » 13,214

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Posteraro Gabriele
2. D'Harmant Francois Antonio
3. Moffa Mario
4. Ferraro Enrico
5. Figliozzi Agostino
6. Armeni Amerigo
7. Ferrini Mario
8. Rossi Valerio
9. Borghi Aldo
10. Bochicchio Sergio
11. Del Sordo Attilio
12. Romano Giuseppe
13. De Luca Lorenzo
14. Pistarà Carmela
15. Ugga Roberto
16. Gambetta Renato
17. Borrelli Raffaele
18. Orlandi Umberto
19. Poma Fernando
20. Passacantilli Secondo
21. Serra Piero
22. Mauro Clorinda
23. Presti Manlio
24. Bartoli Elio
25. Sgambati Enrico
26. Manna Ferdinando
27. Rinaldis Filippo
28. Pesci Fernando

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Merola Mario
2. Pizzolongo Luigi
3. Diamare Salvatore
4. Morosi Ugo Antonio
5. Buonopane Vincenzo
6. Sciarretta Francesco Paolo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 6.

(5164)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 7220, Div. San., in data 15 marzo 1949, con cui venivano posti a pubblico concorso le condotte ostetriche di Cairo Montenotte e di Giusvalla-Pontinvrea;
Viste le risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito per il concorso di cui in narrativa:

1. Repetto Albina . . . punti 141,25/150
2. Firpo Emilia . . . » 92,50/150
3. Garbin Maria . . . » 81,25/150
4. Rossi Lidia . . . » 76,25/150

Savona, addì 12 dicembre 1949

Il prefetto: MARCONCINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il decreto di pari numero e data, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche di Cairo Montenotte e Giusvalla-Pontinvrea;
Viste le sedi indicate in ordine preferenziali dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in narrativa per le sedi a fianco di ciascuna indicata:

1. Repetto Albina: Cairo Montenotte;
2. Firpo Emilia: Giusvalla-Pontinvrea.

Savona, addì 12 dicembre 1949

Il prefetto: MARCONCINI

(5123)

PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Richiamato il proprio decreto in data 4 agosto 1949, n. 6677, Div. San., con il quale venivano assegnate le sedi, secondo la graduatoria di merito, ai candidati dichiarati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia;

Ritenuto che il dott. Giacomo Semeria ha rinunciato alla condotta medica di Ospedaletti, frazione Coldirodi, e che alla stessa ha parimenti rinunciato il dott. Roggero Iolando mentre ha accettato il posto predetto il dott. Felice De Alessi che segue in graduatoria i sanitari medesimi;

Considerato che il dott. Luigi Calzolari ha rinunciato alla condotta di Ceriana, e che il dott. Gianfranco Gasperini sebbene invitato non si è pronunciato entro il termine stabilito sull'accettazione, o meno, del posto offerto, per cui è da considerarsi rinunciatario, e che il dott. Luigi Allegro, rinunciatario della condotta medica di Perinaldo ha accettato quella di Ceriana;

Ritenuto che il dott. Giovanni Pagliaini ha rinunciato al posto di medico presso la condotta consorziata di Montalto Ligure-Carpasio, la quale, invece, viene assegnata al dottore Emilio Ferrario;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265 e gli articoli 36 e 56 del regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sanitari sottoindicati, già dichiarati idonei al concorso, sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno specificate:

De Alessi dott. Felice: Ospedaletti, frazione Coldirodi;
Allegro dott. Luigi: Ceriana;
Ferrario dott. Emilio: Consorzio Montalto Ligure-Carpasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 12 dicembre 1949

Il prefetto: VILLA SANTA

(5121)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria del concorso a un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Vercelli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio 4 settembre 1947, n. 16028/San., con cui fu bandito pubblico concorso a un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Vercelli;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, con cui il dott. Germano Corso fu Gaetano, unico concorrente presentatosi alle prove di esame, è stato dichiarato idoneo a coprire il posto, avendo riportato il punteggio di 60/75 nelle prove pratiche e orale e di 3,50/75 nella valutazione dei titoli, e così complessivamente 63,50/150.

Vercelli, addì 14 dicembre 1949

Il prefetto: QUAINI

(5126)

Graduatoria del concorso a un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio 4 settembre 1947, n. 16028/San., con cui fu bandito pubblico concorso a un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, con cui la dottoressa Jolanda Bonardi, fu Gerolamo, è stata dichiarata idonea a ricoprire il posto di assistente presso il reparto chimico predetto, avendo riportato il punteggio di 113,62/150.

Vercelli, addì 14 dicembre 1949

Il prefetto: QUAINI

(54)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.